CASSAZIONE.net

32734-20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gastone ANDREAZZA	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Gianni Filippo REYNAUD	Consigliere
Dott. Antonio CORBO	Consigliere
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO del 18 settembre 2020

SENTENZA N. 1118

REGISTRO GENERALE n. 11636 del 2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CL , nato a X il X 1968;

avverso la ordinanza n. 749/19 RIMCP del Tribunale di Bologna del 10 settembre 2019;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Roberta BARBERINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Daniele RIPAMONTI, del foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'appello dei provvedimenti cautelari personali ha, con ordinanza del 10 settembre 2019 - in riforma del decreto emesso il precedente 9 luglio 2019 dal Gip del Tribunale di Forlì, il quale aveva escluso la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari - ha applicato, accogliendo parzialmente la impugnazione del locale Pm che era tendente alla adozione nei confronti dell'indagato della misura degli arresti domiciliari, a CL la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo, per la durata di mesi 8, di rivestire cariche direttive in persone giuridiche e di esercitare imprese.

La imputazione provvisoriamente contestata al C , connessa alla sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Associazione calcistica CV srl, attiene alla utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali presentate nella ricordata qualità, negli anni di imposta dal 2014 al 2018, nella emissione nel corso dei medesimi anni di fatture aventi ad oggetto prestazioni inesistenti e nella redazione di false comunicazioni sociali per avere indicato nei bilanci della predetta società sportiva relativi agli anni in questione le plusvalenze rivenienti da alcune di tali operazioni inesistenti.

In particolare si contesta al C in concorso con altri dirigenti di ulteriori società sportive, i quali sono sostanzialmente rei confessi, di avere fittiziamente acquistato e ceduto i diritti sulle prestazioni sportive di taluni giovani calciatori, apparentemente per importi molto elevati, al fine di realizzare fittizi utili, legati alla valorizzazione sportiva di costoro, tali da far apparire, in particolare agli organi ispettivi delle Federazione Italiana Giuoco Calcio incaricati di verificare l'andamento economico delle società calcistiche, il conseguimento di cospicue plusvalenze da iscrivere in tal modo in bilancio.

Avverso la predetta ordinanza, la cui esecutività è stata subordinata alla sua intervenuta definitività, ha interposto ricorso per cassazione il C articolando due, complessi, motivi di impugnazione.

Il primo è relativo alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza, desumibile dal fatto che, in contrasto con ogni logica, gli importi dei cartellini relativi alle prestazioni sportive dei giuocatori che il X ha acquistato dal Y non corrispondono agli importi versati per l'acquisizione dei cartellini che il Y ha rilevato dal X , con un inspiegabile, ove si fosse trattato di disposizioni fittizie, sbilancio tributario a carico della

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

società amministrata dal C ; il ricorrente ha anche segnalato che la reciprocità delle operazioni commerciali indicate come fittizie (si parla a tal riguardo significativamente di "operazioni a specchio"), sarebbe tale da annullare qualsivoglia vantaggio fiscale e comunque escluderebbe il dolo specifico che deve caratterizzare i reati tributari contestati.

Con il secondo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che, per un verso, la regolarità fiscale e finanziaria del X è stata attestata dalle successive verifiche intervenute in seno alla FIGC, mentre il pericolo di reiterazione delle condotte sarebbe, di fatto, scongiurato dalla circostanza che la Società calcistica del Y è frattanto fallita e non svolge, pertanto, alcuna attività sportiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, stante la infondatezza dei motivi di impugnazione posti alla sua base, deve essere, pertanto, rigettato.

Con il primo dei motivi del ricorso da lui presentato l'indagato ha lamentato il vizio della ordinanza impugnata in quanto la motivazione della stessa sarebbe inesistente o comunque illogica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati a lui provvisoriamente contestati alle lettere I) - cioè la violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere egli presentato una dichiarazione dei redditi fraudolentemente compilata tramite la indicazione di elementi passivi relativi ad operazioni inesistenti – e J) – cioè la violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 per avere egli emesso, onde consentire a terzi l'evasione delle imposte, fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti - del capo di imputazione mosso a suo carico.

In particolare, il ricorrente ha contestato il provvedimento emesso a suo carico in quanto, secondo il suo avviso, nello stesso non ci si sarebbe dato carico di rilevare che non tutte le operazioni commerciali relativa alla cessione delle prestazioni sportive intervenute fra la Associazione calcistica X Srl e la Associazione calcistica Y Spa sono state considerate fittiziamente documentate tramite fatture false; tale circostanza avrebbe fatto sì che, data la apparente corrispondenza fra le cessioni operate dal X al Y e quelle operate dal Y al X , la ritenuta veridicità di talune fra le cessioni compiute dal Y comporterebbe una

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

asimmetria fiscale fra le posizioni delle due società, tale da far dubitare della esistenza della complessiva operazione divisata dalla pubblica accusa.

Osserva il Collegio che il rilievo difensivo in merito alla non fittizietà di talune delle cessioni compiuta dal Y in favore del X , quand'anche rispondesse in fatto al vero (elemento in ordine al quale questa Corte, stante la sua funzione di giudice della legittimità, non ha alcuna competenza né ha gli strumenti per pronunziarsi), non comporterebbe affatto la insufficienza della motivazione della ordinanza impugnata in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del C , posto che la postulata veridicità di talune delle operazioni non comporta necessariamente che anche le altre presentino la medesima caratteristica, ben essendo possibile che il meccanismo fraudolento sia andato ad innestarsi in una altra serie di "affari" intercorsi fra le due società sportive aventi il carattere della effettività.

Quanto al secondo aspetto del primo motivo di censura - riguardante, con riferimento alle censure in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la ritenuta mancanza della finalità di evasione di imposta, osserva il Collegio che è stata ben chiarita dal Tribunale del riesame di Bologna la circostanza che, per un verso, ai fini della sussistenza dei reati fiscali contestati, non vi è la necessità che il fine di evasione delle imposte ovvero di consentire a terzi l'evasione di imposta – operazione questa nel primo caso riferita al dichiarante fraudolento e nell'altro al soggetto che si avvale delle fatture relative ad operazioni inesistenti compiacentemente emesse dal reo – sia né l'unico scopo perseguito dal soggetto agente né il principale, potendo esso concorrere, sebbene in ipotesi statisticamente marginali, con altre finalità - così come si verifica nel presente caso in cui la finalità principale perseguita dalle parti era, con tutta verosimiglianza, quella di compiere un'operazione di *maquillage* contabile onde far risultare delle apparenti plusvalenze, legate alla valorizzazione di giovani calciatori, da esporre di fronte agli Ispettori della Federazione Italiana Giuoco Calcio - e, per altro verso, che proprio la reciprocità del meccanismo delle fittizie cessioni consentiva ai soggetti che se ne giovavano di realizzare le plusvalenze, le quali diversamente sarebbero state foriere di imposizione tributaria, neutralizzandole sul medesimo piano fiscale con i costi connessi alle avvenute acquisizioni del diritto alle prestazioni sportive di altri calciatori.

Con il risultato di determinarsi in questa maniera, secondo la plausibile ricostruzione operata sulla base degli elementi acquisiti nella presente fase

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

cautelare, una voluta ipotesi di evasione fiscale atta ad integrare, anche sotto il profilo soggettivo, gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti i reati tributari contestati.

Passando al secondo motivo di ricorso, afferente alla mancanza delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta dell'appello proposto dal competente Pm, consistere nella necessità di preservare dal pericolo della reiterazione di condotte delittuose della medesima specie di quelle per cui si procede, osserva questa Corte che la circostanza allegata onde dimostrare la insussistenza delle predette esigenza dalla difesa dell'indagato, cioè che negli anni successivi a quelli interessati dai capi di imputazione contestati la società sportiva tuttora amministrata dal C ha sempre ricevuto il nulla osta alla iscrizione da essa meritata sul campo ai campionati di calcio da parte degli organi ispettivi della Federazione calcistica incaricati di verificare la regolarità contabile dei bilanci societari è un dato che, non foss'altro per la piena e reciproca autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statuale, non vale certo a contrastare l'elemento sintomatico, di cui si è fatto portatore il Tribunale felsineo, del rischio di reiterazione delle condotte delittuose da parte del C offerto dalla circostanza che i gravi indizi di colpevolezza a suo carico riguardano numerose operazioni di acquisizione o cessione dei diritti sulle prestazioni sportive di giovani calciatori verificatesi nel corso di più stagioni sportive.

Né ha un qualche rilievo il fatto, segnalato, invece, in sede di ricorso dalla difesa dell'indagato, che la Associazione calcistica Y Spa, principale interfaccia delle operazioni fraudolente provvisoriamente imputate al C , sia stata dichiarata fallita, sicché la stessa ad oggi non potrebbe più svolgere il predetto ruolo unitamente al X , posto che, come segnalato nella ordinanza impugnata, l'odierno ricorrente avrebbe compiuto analoghe operazioni anche in virtù delle sue relazioni con altre società sportive operanti nell'ambito del calcio professionistico, fattore questo che rende irrilevante la descritta vicenda giudiziaria occorsa alla A. c. Y Spa.

Il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna in sede di riesame deve, pertanto, essere rigettato e della presente decisione deve essere data comunicazione ai sensi dell'art. 28 del dm n. 334 del 1989 agli organi ivi indicati per la conseguente esecuzione del provvedimento cautelare impugnato.

PQM

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020

Il Consigliere estensore — Il Presidente

(Andrea GENTILI) — (Gastone ANDREAZZA)

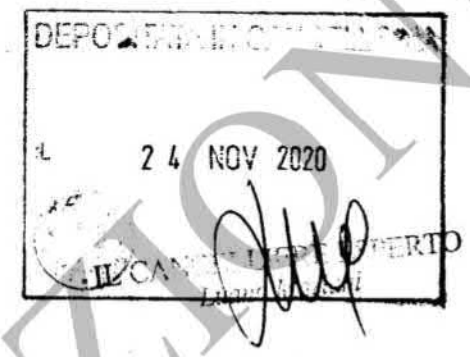

CASSAZIONE.NET